

TAR Bari 04/08/1999 n. 1009
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, gli elementi di valutazione aventi carattere automatico, come il prezzo, devono essere esaminati dopo gli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali, al fine di evitare che i primi possano influenzare i secondi; pertanto, è illegittimo l'ordine impartito dal direttore generale dell'A.S.L. alla Commissione di gara di procedere ad un riesame degli elaborati tecnici di una ditta già esclusa per inadeguatezza degli stessi, dopo che erano già note le offerte economiche di altre imprese partecipanti. Nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, la pronuncia cautelare, al pari della decisione di merito, può essere chiesta solo nei riguardi dell'atto che conclude il procedimento di aggiudicazione, e non anche degli atti endoprocedimentali che sono tutti sottoposti alla valutazione del competente organo di amministrazione attiva, in funzione dell'approvazione o del diniego di approvazione della proposta della Commissione di gara, sulla quale si riflettono in via derivata gli eventuali vizi propri di essi; pertanto, al giudice della legittimità non può essere chiesto un intervento immediato sugli atti interni del procedimento a mezzo di ricorsi utilizzati solo come veicolo per ottenere, in sede cautelare, una modifica dell'iter procedimentale percorso dall'Amministrazione, col duplice risultato di dar vita ad un provvedimento finale che, pur qualificandosi come amministrativo, assume nella sostanza una duplice paternità, e di ritardare, oltre il ragionevole, procedure che per ragioni obiettive dovrebbero essere concluse in tempi rapidissimi.